

CSA Regioni Autonomie Locali Dipartimento Polizia Locale

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI – CAMERA DEI DEPUTATI MEMORIA AUDIZIONE 11 MARZO 2025

«Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale»

Illustre Presidente, Egregi Deputati,

vi ringrazio per l'invito a questa audizione nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti "Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale", che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni e criticità relative ai Corpi e Servizi della Polizia Locale su tre punti cardini che riteniamo fondamentali: lo status giuridico; la parte ordinamentale; la parte contrattuale.

Mi scuso fin d'ora se uso parole dure che non sono altro quelle delle lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale espresse negli scioperi nazionali (2015 - 2016 - 2019) e nelle assemblee sui posti di lavoro.

PREMESSA

Fiumi di parole, progetti di legge e relazioni tecniche sono state buttate al vento nel corso di trent'anni dai due rami del parlamento. Ben sette legislature – dalla XII alla XVIII, dal 1994 a ottobre 2022 - si sono cimentate – con ogni tipologia di maggioranza politica- nel tentativo di riformare l'ordinamento della Polizia Locale ma è stato sempre rimesso il pallino al centro nella successiva legislatura.

Perché?

Segreteria Generale: Via Goito 17 Roma – tel. 06 490036 – p.e.: coordinamento.csa@csaral.it

Coordinamento Nazionale Dipartimento Polizia Locale: Via Prospero Alpino 69 Roma – tel. 065818638

p.e.: segreteria.nazionale@ospol.it

I motivi possiamo sintetizzarli in una volontà politica spesso aleatoria, nei contrastanti pareri da parte di alcuni soggetti istituzionali di emanazione governativa che si sono succeduti nel tempo e per alcune organizzazioni sindacali che vorrebbero a tutt'oggi mantenere la categoria nello status giuridico privatistico.

Questa organizzazione sindacale, rappresentativa nell'attuale comparto ove sono collocati le donne e uomini della polizia locale, che mi onoro di rappresentare unitamente a tutta la dirigenza e alle strutture sindacali dislocate nel territorio nazionale, non vuole fare un excursus su cosa sono e su quali sono le molteplici funzioni che svolgono ogni giorno i poliziotti locali nei 7896 Comuni d'Italia e nei Corpi provinciali e metropolitani, in materia di sicurezza urbana, del controllo del territorio e non solo. Sarebbe deleterio per Voi ma soprattutto per gli operatori delle Polizie Locali d'Italia apprendere che i rappresentanti eletti dal popolo italiano sono ignari del loro ruolo e delle loro funzioni che svolgono al servizio delle comunità locali dello Stato. Il cittadino, il turista proveniente da ogni parte del mondo ci vede come **POLIZIA**, lo Stato **NO**!

O meglio, lo Stato ci usa a sua necessità, ci considera "amministrativi" o "poliziotti" secondo le esigenze e, spesso ormai, tende surrettiziamente a far prevalere la seconda ipotesi.

In questa XIX legislatura, se vi è volontà di tutte le parti, si può finalmente varare una legge di riforma che "non dia" ma che riconosce il ruolo fondamentale della **Forza di polizia a ordinamento locale**, ovvero Polizia locale. Una terminologia da introdurre (nella legge di riforma) che ricomprende le varie denominazioni che vengono usate, a volte impropriamente, dagli enti locali (polizia municipale, polizia provinciale, polizia città metropolitana, vigili urbani, etc.).

Almeno in questa audizione, per la confusione di terminologie succedutosi nel tempo ma persistenti, ci permettiamo di significare che con **Polizia Locale** o **Forza di polizia a ordinamento locale**, si intendono ricomprese tutte quelle sopra citate.

Pertanto, su tale elencazione, mi rimetto a chi finora mi ha preceduto in queste audizioni, condividendo in gran parte l'elenco della spesa che hanno ben minuziosamente dettagliato anche nelle criticità (funzioni di: polizia giudiziaria; polizia stradale; pubblica sicurezza; polizia amministrativa: edilizia, sanitaria, urbana, commerciale, ambientale, ecc. ittico-venatoria e faunistica; polizia demaniale; polizia zoofila e di protezione degli animali; polizia micologica - idraulica - mineraria - lacuale, fluviale, lagunare e navale, etc.).

Ritengo inopportuno, anche se non mi soffermo oltre, rammentare le due petizioni presentate dal nostro sindacato nel 2016 e 2017, con le relative audizioni nel 2017 e 2019, nella competente Commissione del Parlamento Europeo a Bruxelles con le risultanze che posso sintetizzare in poche parole: Grave discriminazione degli appartenenti alle Polizie Locali rispetto al personale delle Polizie Statali.

Mi soffermo invece su alcune rilevanti riflessioni sul perché, da oltre un trentennio, non si è arrivati ad una riforma della Legge n. 65 del 1986 che pur all'epoca ha dato **dignità** agli appartenenti alla Polizia locale.

Da lì a pochi anni, l'evoluzione nel nostro paese fu caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e degli ambiti istituzionali, nonché dai rilevanti mutamenti legislativi nel settore del pubblico impiego. A partire dagli anni '90 nuovi scenari operativi si aprono per la Polizia Locale che mettono subito in evidenza alcuni limiti della legge quadro n. 65 del 1986 promulgata nella IX legislatura.

LA PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Il 23 ottobre 1992 il Parlamento emanava la Legge n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di **pubblico impiego**, di previdenza e di finanza territoriale.

Si avvio così la **privatizzazione del pubblico impiego** con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente confluito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Ma non per tutti!**

Il comma 4 dell'art. 2 escludeva, in deroga ai commi 2 e 3, i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale militare e delle <u>Forze di polizia</u>, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, <u>rimanevano disciplinati dai rispettivi ordinamenti (in regime di diritto pubblico).</u>

Si dava per certo che la Polizia Locale rientrava nelle Forze di polizia e quindi in regime di diritto pubblico, invece NO!

Dopo alcuni mesi e a pochi giorni dalla scadenza della delega, un successivo decreto legislativo correttivo – D.lgs. n. 546 del 23/12/1993 – modificava il suddetto art. 2, comma 4, del D.lgs. 29/93, aggiungendo a **Forze di polizia** la locuzione "di Stato".

Perché il legislatore ravvisò la necessità di aggiungere "di Stato" nonostante la delega al governo – Legge 23 ottobre 1992, n. 451 – all'art. 2, comma 1, lett. e), prevedeva testualmente: "mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, etc...."?

Tralasciando i magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati e procuratori dello Stato e il personale militare, per normativa vigente è inteso il regime di diritto pubblico; mentre per prevista dai rispettivi ordinamenti era tacito intendersi il personale delle Forze di polizia richiamate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 - Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza —, nonchè la Forza di polizia ad ordinamento locale (polizia locale) regolamentata con la legge 7 marzo 1986 n. 65 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale — quindi ognuna distinta con propri ordinamenti.

Evidentemente, anche in tale circostanza e forse per non aver inserito nella L. 65/1986 la locuzione Forza di polizia a ordinamento locale, la Polizia Locale andava esclusa o, meglio, evitare le sperate illusioni, e inserita a partire dal 1994 (primo contratto di natura privatistico) nel CCNL Regioni e Autonomie Locali, ora Funzioni Locali. Un comparto disomogeneo del pubblico impiego privatizzato, caratterizzato da figure professionali difficilmente accostabili o comparabili con quello del poliziotto locale.

Eppure, il D.lgs. 29/1993 nelle norme finali lasciava per la Polizia Locale una possibile via d'uscita, diciamo alternativa. La ritroviamo anche nell'attuale e vigente D.lgs. 165 del 2001 - Testo Unico sul Pubblico Impiego - dove all'art. 70, comma 2, si dispone che "Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10¹ e 13² - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.". Pertanto, nulla ostava per la Forza di polizia a ordinamento locale (polizia locale) mantenere il regime di diritto pubblico e, contrattualmente, un contratto normativo/economico separato nel Comparto delle autonomie locali che, al contrario, si concretizzò per i segretari comunali e provinciali! Su questo aspetto contrattuale molto delicato ci soffermeremo in seguito.

Da qui ha inizio il calvario giuridico, ordinamentale, assistenziale, infortunistico, economico, per le donne e uomini della Polizia Locale.

Già nel 1996 si provò con un tentativo maldestro del Comune di Roma ad una iperprivatizzazione del Corpo della Polizia Municipale, come all'epoca si chiamava. Il Corpo fu trasformato in una Istituzione (municipalizzata) con tanto di consiglio di amministrazione, una vera e propria azienda. Solo la rabbia e con il coraggio dell'O.S.Po.L. -Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali - che impugnò lo scellerato tentativo, scaturì la sentenza del T.A.R. Lazio n° 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16/12/97.

Fu sancito, in modo puntuale, rigoroso ed incontestabile, che l'attività di polizia, quale quella assolta dai Corpi e Servizi di Polizia Municipale, configura l'esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico

¹ Art. 10 L. 65/1986 - Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. [INDENNITA'PENSIONABILE]

² Art. 13 L. 65/1986L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

servizio, quindi la non riducibilità della Polizia Locale a un servizio di natura sociale!

LA POLIZIA LOCALE NELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, che era "concorrente", è divenuta "residuale", e appartiene perciò alla regione, come reso chiaro dall'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, che assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva quanto a «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ne deriva che le disposizioni che il legislatore statale ha posto a titolo di principi fondamentali della materia in precedenza "concorrente", hanno cessato di essere opponibili alla regione successivamente intervenuta sulla medesima materia nell'esercizio della propria competenza residuale.

La Corte costituzionale si è dimostrata consapevole del fatto che la sicurezza pubblica, se letta estensivamente, potrebbe condurre a un'eccessiva compressione dei poteri delle autonomie locali. Con la sentenza n.290/2001, al fine di chiarire la nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica contenuta nell'art. 159 del d.lgs. n. 112/1998, afferma che "è opportuno chiarire che tale definizione nulla aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. È dunque in questo senso che deve essere interpretata e non a qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile", e soggiunge che "una siffatta precisazione è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali".

Questo breve antefatto per significare un persistente intervento dei Giudici delle leggi sulle competenze Stato-Regioni e, in particolare, su quello che interessa in materia di **sicurezza pubblica**. In mancanza di un intervento del legislatore su un **nuovo ordinamento** per la **Forza di polizia a ordinamento locale**, nonché dell'armonizzazione delle norme di legge dello Stato, si assiste a imbarazzanti dequalificazioni o a iper qualificazioni delle funzioni di Polizia locale (e conseguentemente per gli addetti), anche attraverso le leggi regionali in materia di Polizia locale.

IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI

Nell'attuale Comparto Funzioni Locali ove sono collocati i **dipendenti pubblici in regime privatistico con la divisa della Polizia Locale**, conta c.ca 400.000 dipendenti con i più svariati profili professionali³ dove le donne e uomini della Polizia Locale sono c.ca 47.000.

Nella nota a margine ha pieno risalto la disomogeneità dei profili del Comparto Funzioni Locali e dare applicazione in un unico contesto contrattuale alle differenziazioni economiche tra i vari profili professionali, è stato, ed è, arduo se non impossibile.

Nonostante che nel CCNL Regioni Autonomie Locali, normativo/economico 2002 – 2005 del 22/01/2004, nel titolo "Disposizioni Area della Vigilanza e della Polizia Locale" (dopo 10 anni per la prima volta in un CCNL si scrive la locuzione Polizia Locale) si manifesta l'unità di intenti tra l'Aran e le OO.SS. e sviene esplicitato:

AREA OPERAI: attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza:

AREA OPERAI ESPERTI: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza. AREA ISTRUTTORI: Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione per i rapporti con i media. Profili ad esaurimento: Personale educativo e scolastico, Personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, educatori professionali socio pedagogici ed educatori professionali socio sanitari

AREA FUNZIONARI EQ: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell'area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario.

³ Declaratorie CCNL Funzioni Locali 2029-2021

"La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale......[.....].....Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi. Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale: Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.....[....].....Copertura assicurativa: Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto".

Tutti questi buoni principi in attesa di una legge di riforma della Polizia Locale, non si sono mai tradotti in norme contrattuali anche solo economici idonei a remunerare le lavoratrici e lavoratori della polizia locale.

Negli anni 2000 i lavoratori in divisa sono stati costretti ad attivare innumerevoli contenziosi innanzi ai tribunali civili, così come i tanti attivati dal nostro sindacato per il riconoscimento anche della sopra citata sentenza della cassazione sulla tutela del "vigile urbano" addetto, a piedi,

alla viabilità stradale, o come per far riconoscere la "strada" quale luogo di lavoro ed il relativo inserimento del DVR – Documento Valutazione dei Rischi – già in parte previsto dal D.Lgs. 694/1994 e obbligatoriamente con il D.lgs. 81/2008.

Ma non tutto viene recepito dagli Enti. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tanti Enti Locali è una utopia, come lo è per Roma, la Capitale d'Italia, il più grande ente locale con c.ca 24.000 dipendenti, che non ha ancora istituito la figura del RLS in rappresentanza dei lavoratori.

A livello economico si è appurato che nelle contrattazioni nazionali poco o nulla si può fare, se non finanziare con i soldi stessi dei lavoratori dell'aumento contrattuale eventuali migliorie. Vediamo negli ultimi due CCNL sottoscritti cosa è accaduto.

Nel CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto a maggio del 2018, dopo 14 anni dagli intenti del 2004, viene introdotta nel contratto una specifica SEZIONE per la Polizia Locale. Un passo avanti per il riconoscimento del ruolo e delle funzioni del lavoratore della Polizia Locale?

Lo speravamo ma così non è stato. Nella sezione sono state introdotte due indennità specifiche, l'Indennità di Funzione e l'Indennità di servizio esterno. Praticamente, la prima sostituisce l'Indennità di specifiche responsabilità ed è paritaria nei valori economici per il personale degli altri settori amministrativi (cambia solo il nome); la seconda sostituisce le Indennità di rischio e disagio e anche questa è paritaria nei valori economici con gli altri settori amministrativi (per loro è stata istituita l'Indennità di condizioni lavoro) Inoltre, l'Indennità di servizio esterno. è addirittura inferiore, nel valore minimo, rispetto ai valori delle ex indennità di rischio e disagio precedentemente percepite dal personale della polizia locale.

Nel successivo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto a novembre 2022, attualmente vigente, si è chiesto (come già richiesto nei precedenti contratti) di rivalutare l'Indennità di Vigilanza prevista dal CCNL del 1995 (precedente rivalutazione nel 2002). La richiesta è stata accolta e con effetto da maggio 2023 (dopo ben 20 anni) l'Indennità di Vigilanza è stata rivalutata di euro 200 annui lordi, cioè di euro 16,66 mensili lordi (netti c.ca 12,50 euro), pari, se non inferiore, a una caramella al giorno.

Ma la beffa ulteriore è che l'aumento dell'Indennità di Vigilanza è stato pagato da tutti i lavoratori del comparto con il proprio aumento contrattuale spettante, non dallo Stato!

Precisiamo alla Commissione che la suddetta Indennità di Vigilanza deriva dall'accantonato art. 10 (Trattamento economico del personale di polizia municipale) della Legge n. 65 del 3 marzo 1986 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale – che però indicava "... possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121", ovvero, dell'Indennità pensionabile percepita dal personale della Polizia di Stato.

- Nel 1995 un Agente della Polizia di Stato percepiva c.ca lire 442.000 (lordi) al mese (l'Indennità pensionabile incrementava fino a c.ca 867.000 per il Commissario capo); un Agente di Polizia Locale percepiva c.ca lire 131.000 (lordi) al mese (per ogni grado e livello anche dirigenziale);
- Nel 2007 un Agente della Polizia di Stato percepiva c.ca 468,00 euro (lordi); un Agente di Polizia Locale percepiva c.ca 93,00 euro (lordi) al mese;
- Nel 2025 un Agente della Polizia di Stato percepisce c.ca 608,00 euro (lordi) al mese (un Commissario capo percepisce c.ca 993,00 euro al mese); un Agente di Polizia Locale percepisce c.ca 109,00 euro (lordi) al mese, mentre un Funzionario/Elevata Qualificazione (riconducibile al massimo grado) percepisce sempre c.ca 109,00 euro (lordi) al mese.

È nella piena evidenza che qualcosa non quadra, eppure la richiamata legge quadro 65/1985, all'art. 10, prevedeva fino al massimo dell'ottanta per cento dell'Indennità (pensionabile) di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, poi rimandata con il D.Lgs 29/1993 alla contrattazione nazionale.

Ipotizzando l'attuazione della percentuale al massimo, il differenziale tra un **Agente della Polizia di Stato** e quello di un **Agente della Polizia** Locale sarebbe rispettivamente di 608 euro al mese e di 486 euro al mese.

Questa è la seconda beffa, dopo lo status giuridico, causata dalla privatizzazione. Sicuramente con un contratto di Polizia Locale separato nel Comparto questo non sarebbe accaduto!

Gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali nelle Funzioni Locali sono incrementi retributivi destinati ad aumentare lo stipendio tabellare di ogni dipendente del medesimo comparto e non possiamo stornare adeguate risorse economiche per la Polizia locale se non a scapito degli altri 400 mila lavoratori. E questo, lo diciamo con chiarezza, è una scorrettezza istituzionale!

La "Sezione" per la Polizia Locale non regge nell'attuale contratto collettivo, anche per un oggettivo e ulteriore limite imposto da una norma del 2017. Infatti, con il cosiddetto "Decreto Madia" n°75/2017, all'art.23 comma 2, si è posto un limite ai trattamenti accessori di tutti i dipendenti pubblici rientranti nella cd "privatizzazione" e posti nell'art. 2 del D.lgvo n°165/2001, tra cui ovviamente anche per il personale della Polizia Locale. L'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, stabilisce che il valore complessivo erogabile non può superare quello percepito nel **2016**. Quindi, così come per la parte stipendiale, anche il sistema indennitario della Polizia Locale non trova sbocco se non a scapito di altri dipendenti degli Enti Locali, in una contrapposizione inaccettabile visti gli attuali livelli retributivi tra i più bassi dell'intera pubblica amministrazione. Anche i proventi contravvenzionali dell'art. 208 e dell'art. 142 del Codice della Strada soggiacciono a tale limite, impedendo qualunque possibile miglioramento per gli operatori di Polizia Locale. Insomma, un corto circuito perfetto per portare a una progressiva disaffezione il personale che opera meritoriamente da anni senza vedere colmate le lacune che il quadro legislativo ha contribuito a incrementare.

Questi sono i dati nella loro crudezza, come solo i numeri sanno ben rappresentare. Ogni altro commento appare francamente superfluo, se non di rivendicare un diverso assetto contrattualistico che eviti la commistione delle risorse economiche tra la Polizia Locale con le sue necessità funzionali e organizzative, e il restante personale delle Autonomie Locali.

Se non vi è una norma di legge che prevede un'apposita Area contrattuale per la Polizia locale **con adeguati finanziamenti**, l'attuale "**sezione"** si concretizza solo come un mero palliativo e sempre più echeggia l'eterno slogan: **Amministrativi o Polizia?**

Nulla cambia nella contrattazione di secondo livello, dove nella ripartizione del Fondo delle risorse decentrate destinate alla pluralità dei dipendenti delle amministrazioni locali, si arriva anche alla "rissa" per far valere pochi euro al personale della Polizia locale.

Quale soluzione?

La prima: è quella di un'Area di Contrattazione autonoma denominata "Contratto Forza di Polizia a Ordinamento Locale" (o Polizia Locale), in regime di diritto pubblico, con stanziamenti economici da parte dello Stato e in concorrenza con le Regioni anche per la contrattazione di secondo livello.

La seconda: è quella che abbiamo sottoposto all'ARAN per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali: un Contratto di Polizia Locale con propria autonomia ordinamentale ed economica, finanziato dallo Stato.

Rimettiamo in allegato a questa memoria la piattaforma presentata nel 2021 (per il rinnovo del CCNL 2019-2021) solo per dimostrare alla Commissione che abbiamo fatto ogni tentativo per dare dignità (almeno in costanza di un contratto in regime privatistico) alla Polizia Locale.

La Terza: è la soluzione che fu trovata nella XVIII legislatura da parte di questa stessa Commissione nella stesura del primo Testo Unificato.

Un buon compromesso ben visto da molti, ma non dal Ministero dell'Interno.

XVIII LEGISLATURA – COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DEL 22/09/2021

Il 22 settembre 2021 le donne e uomini della Polizia Locale ebbero un sussulto, finalmente i relatori della Commissione (On. Bordonali e On. Cattoi), a seguito delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, nonchè a seguito delle audizioni informali, elaborarono un Testo Unificato da adottare come testo base e nella seduta del 22 settembre fu approvato (Presidente On. Brescia) e adottato come TESTO BASE.

Il Testo riconosceva, tra i più qualificanti: lo status di regime pubblico (art. 3 del D.lgvo n. 165 del 2001); uguali tutele previdenziali e assistenziali con quelle del personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile; uniformità delle uniformi sul territorio nazionale; l'individuazione delle risorse economiche; un accettabile e iniziale compromesso sulla parte contrattuale.

Insomma, un bel passo avanti per la categoria, considerando che il testo poteva essere migliorato, attraverso le modifiche/integrazioni da apportare con gli emendamenti.

Ma il testo unificato base ebbe brevissima vita nonostante che anche il Sottosegretario all'Interno (Ivan Scalfarotto) elargiva plausi per il lavoro fatto dai relatori. Dopo tre mesi e precisamente il 21 dicembre 2021, la medesima Commissione, su intercessione del Ministero dell'Interno, adottò un NUOVO TESTO UNIFICATO COME TESTO BASE che sconvolgeva completamente il testo unificato approvato tre mesi prima.

Non esito a dire che la categoria, la Polizia Locale, **fu tradita dalle Istituzioni**.

La Polizia Locale doveva rimanere di serie B!

I REQUISITI ESSENZIALI DI UNA RIFORMA DI LEGGE CONDIVISA

Si riassumono i principali punti essenziali per addivenire ad una legge di riforma qualificante per il personale della Polizia Locale.

1. RICONOSCIMENTO COME "FORZA DI POLIZIA A ORDINAMENTO LOCALE"

Rappresenta l'insieme dei Corpi e Servizi di Polizia Locale (dei Comuni, delle Provincie, della Città Metropolitane, Unioni dei Comuni), dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti degli Enti locali che svolgono a vari livelli i servizi di polizia locale, posti alle dipendenze di un Comandante.

Al personale va esteso lo status, la parte ordinamentale, le qualifiche e le tutele di cui ai successivi punti.

2. STATUS GIURIDICO DI REGIME DI DIRITTO PUBBLICO

Rapporto di impiego del personale della Polizia Locale va riproposto in regime di diritto pubblico, inserendo di seguito al comma 1 dell'art. 3 del D.lgs. 165 del 2021 un successivo comma 1-quater. Lo contemplano le proposte di legge: AC 125 (On. Bordonali); C 600 (O. Rampelli); C 875 (On. Bergamini); C 1727 (On. Russo); C 1862 (On. Caramiello) all'art. 18 (modifiche di norme)

3. ISTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA FORZA DI POLIZIA A ORDINAMENTO LOCALE

La costituzione di un organo, di natura consultiva per le Istituzioni e per il Ministero dell'Interno, trova giustificazione nella multiformità ed eterogeneità degli obiettivi da perseguire nell'applicazione delle norme della legge di riforma da applicarsi a livello nazionale (p.e.: e caratteristiche tecniche delle uniformi e delle livree dei veicoli; le caratteristiche dei distintivi di grado delle uniformi; le caratteristiche degli strumenti di autotutela), nonché nell'ambito del dettame del decreto-legge n.14/20217 (promozione della sicurezza integrata), convertito dalla L. 48/2027, al fine della concreta attuazione dell'art.

4. PREVALENZA DELLA PARTE "ORDINAMENTALE"

La riforma della 65/86 deve avere anche carattere "ordinamentale". Le Polizie Locali a livello nazionale non hanno un ordinamento unico definito in ruoli e per le uniformi in termini di foggia, colori e gradi, che sia valido per l'intero territorio nazionale. Attualmente si lascia a ogni Comune e ogni Regione la libertà di scelta, da cui scaturisce uno sperpero di risorse economiche per effetto delle **numerose mobilità** tra enti locali.

5. UGUALI TUTELE- PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, INFORTUNISTICHE, PENSIONISTICHE, FISCALI, USURANTI- DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

Parità di trattamento del personale della Polizia Locale alla disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile.

6. RINTRODUZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA

Inserimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "Polizia Locale" (Forza di polizia a ordinamento locale).

7. RICONOSCIMENTO AI FAMILIARI DELLE "VITTIME DEL DOVERE" DELLA POLIZIA LOCALE

Pari disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, nonché infortunistica, con quella delle Forze di polizia dello a ordinamento civile.

8. INDENNITA' PENSIONABILE

Parità di trattamento del personale della Polizia Locale alla disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile, in ossequio ai principi dell'art. 43, comma 3, L. 121/1981.

9. QUALIFICHE POLIZIA GIUDIZIARIA – PUBBLICA SICUREZZA - PORTO D'ARMI

Polizia Giudiziaria: le funzioni di Polizia Giudiziaria degli addetti di Polizia Locale, sia per gli Agenti che per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, devono essere permanenti e senza limitazioni temporali e di territorio.

Pubblica Sicurezza: la funzione deve essere permanente, senza limiti spazio-temporali. Porto dell'arma di servizio anche fuori dell'ambito territoriale di competenza.

10. TUTELA LEGALE

Pari disciplina in materia di "tutela legale" con quella delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile.

11. REGISTRO DEI COMANDANTI

Divieto di assegnare incarichi di Comandante, o Responsabile, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale a soggetti non appartenenti alla Polizia Locale; che abbiano un contratto a tempo determinato; attraverso la procedura di cui all'art. 110 del TUEL. Inoltre, va prevista l'istituzione di un Registro Nazionale e Regionale di personale idoneo a tale incarico.

12. FORMA CONTRATTUALE

Nelle more di un riassetto di tutte le Forze di Polizia, il recepimento dei riconoscimenti sopra elencati, necessita di una tipologia contrattuale in regime di diritto pubblico. Andrà quindi prevista un'Area di Contrattazione autonoma nel comparto denominata "Contratto Forza di Polizia a Ordinamento Locale" (o Polizia Locale), con stanziamenti economici da parte dello Stato e in concorrenza con le Regioni anche per la contrattazione di secondo livello, unitamente agli enti locali di competenza.

CONCLUSIONI

Illustre Presidente, Illustri Onorevoli,

Credeteci, siamo stanchi nel dover continuamente rimarcare le peculiarità della Polizia Locale ma non sfiniti! Lotteremo fino a quando il Parlamento non rimuove le discriminazioni verso le donne e uomini che vestono questa divisa dando dignità nel ruolo e nelle funzioni.

Il permanere di questa situazione fa nascere gruppi spontanei di operatori della Polizia Locale nel proporre petizioni e referendum per abolire la Polizia Locale, anche alla luce del disegno di legge delega C 1716 del Governo.

Il disegno di legge delega è stato oggetto di analisi negli Stati Generali della Polizia Locale (Riccione 2023-Convocato dal CSA Dipartimento Polizia Locale) dove, già nella bozza del testo, sono state rilevate ed evidenziate le criticità da parte degli operatori, dei sindacati e delle associazioni di categoria presenti.

Oltretutto un testo che contrasta palesemente con le indicazioni dei progetti di legge presentati alla Camera e al vaglio di questa Commissione. Un testo nato dal Ministero dell'Interno e da un ristretto gruppo di studio convocato dal Ministro Piantedosi: i sottosegretari all'Interno, il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, l'ANCI e l'UPI.

E i rappresentanti dei lavoratori? Snobbati!

Così scrivono nei blog i promotori di "aboliamo la Polizia Locale": Una forma di polizia depotenziata ed inadeguata alla sicurezza del Cittadino. Ad oggi, la Polizia Locale non ha nemmeno gli strumenti tecnologici necessari per verificare se la persona davanti a lei è un comune cittadino o un pericoloso evaso! Paralizzata da volontà politiche che rendono i Poliziotti Locali/Municipali/Vigili Urbani e Provinciali/Metropolitani uno strano ibrido tra un poliziotto ed un impiegato amministrativo.

Su vari aspetti non abbiamo puntualizzato in questa memoria, uno per tutti è meritevole di riflessione: S.D.I. - accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno. Dare accesso alla Polizia Locale alla banca dati deve essere una priorità per lo Stato sia in termini di sicurezza delle comunità locali, sia in termini di sicurezza degli operatori.

Ringraziamo la Commissione per aver dato a noi e a tutte le parti sociali in rappresentanza dei lavoratori, il proprio contributo sui lavori per il "Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale".

Confidiamo nella Vs. lungimiranza affinchè si arrivi a un **testo unificato base da adottare** in tempi meritevoli che realmente risponda alle esigenze delle donne e uomini della Polizia Locale.

Il Coordinatore Nazionale CSA RAL Dipartimento Polizia Locale

Stefano Lulli

Il Segretario Generale CSA RAL

Francesco Garofalo